ANCORA

SULLA PEREQUAZIONE DELL'IMPOSTA FONDIARIA

TRA IL REGNO LOMBARDO-VENETO E LE PROV. TEDESCHE

IN OCCASIONE DI ALCUNI SCRITTI

DELL' ING. A. VALENTINI

MEMORIA

DELL' AVV. V. PASINI.

VERONA
DALLA TIPOGRAFIA DI A. MERLO
1858.

Dopo uscita in luce la mia Memoria sulla perequazione dell' imposta prediale tra le provincie italiane e le tedesche, l' ingegnere Valentini di Milano stampò dapprima due brevi articoli nell' *Eco della Borsa* (2 e 4 settembre 1858), e subito dopo un opuscolo sullo stesso argomento.

Credeva il Valentini poter dimostrare in questi suoi scritti che il censo delle provincie italiane, rispetto al censo delle provincie tedesche, avesse alcune differenze non solo di forma, ma eziandio di sostanza; e credeva poter affermare che queste differenze fossero state con molta esattezza calcolate per guisa, da ricavarne tra il censo tedesco e il censo italiano, il rapporto che corre tra 100 e 159.

Di questo modo il Valentini avrebbe da una parte inteso a distruggere la vera base razionale e legislativa della perequazione dell' imposta, ed avrebbe dall' altra mirato a sostituirvi un mezzo termine di perequazione dei due censimenti, mezzo termine abbastanza incerto e pericoloso.

Conciossiachè se in realtà il censo italiano si potesse dire sostanzialmente diverso dal censo tedesco, chi volesse

negare la perequazione fermerebbesi a questa prima parte del lavoro del Valentini, e rifiuterebbe l'altra, che non è dimostrata da lui in nessuna maniera.

Io mi era proposto di lasciar avanzare la discussione prima di prendervi nuova parte. E con gran piacere aveva veduto mettersi volonterosi nella lotta alcuni giornali sinceramente devoti al bene del paese; ma la risposta che il Valentini ha creduto dare in questi ultimi giorni a due articoli della *Gazzetta di Verona* (*Eco della Borsa* 11 ottobre, sotto il titolo di *Risposta, Duplica* e *Conclusionale*) è tale da obbligarmi a rompere fin d'ora il silenzio. Ivi il Valentini chiama il pubblico a testimonio « sia della deli- » catezza, convenienza, riservatezza, che dice aver usato » verso il Pasini, il quale *contro verità non ammette dif-* » *ferenza alcuna fra i due catasti,* sia degli encomj al Pa- » sini tributati in quelle parti del suo scritto che *fuori di* » *questa base fondamentale,* presentavano valide argomenta- » zioni. »

Io non credo aver bisogno dei riguardi che il Valentini dice aver usato verso di me. E in ogni modo quella che abbiamo fra mani non è disputa di persone, è disputa di un grande interesse del paese, sulla quale i riguardi personali non possono nè molto nè poco influire. Io poi sono abbastanza convinto che la *contraddizione alla verità*, gli errori nella *base fondamentale* non sono dalla parte mia, bensì dalla parte del Valentini. Ecco perchè, memore della promessa fatta nella Introduzione alla mia prima Memoria, io mi credo in obbligo di passare in rivista tutto ciò che il Valentini ha testè pubblicato.

Sì negli articoli inseriti nell' *Eco della Borsa*, come nella successiva Memoria, il Valentini ripete anch'egli la premessa generica che la Sovrana Risoluzione 19 febbrajo 1825 approvò le massime, le quali dovevano formar base al nuovo catasto italiano, benchè *differissero in qualche*

punto da quelle già ammesse per le provincie tedesche e slave.

Io credeva di avere bastantemente risposto a questa vaga premessa nelle osservazioni sull'articolo della *Gazzetta di Milano* 24 luglio, stampate alla fine della mia prima Memoria. Io non dirò neppure in questa occasione l'origine della Sovrana Risoluzione 19 febbrajo 1823; bensì replicherò ancora una volta pel signor Valentini, che sembra non aver ciò avvertito, replicherò che quella Sovrana Risoluzione non parlò in modo speciale se non di due cose, cioè dei prezzi normali e dei danni elementari. Volevasi allora che il nuovo censo italiano fosse fatto coi prezzi (1718, 1719, 1720) del censo milanese; ma più tardi si dovette riconoscere la impossibilità di questo partito, e lo si abbandonò. Rispetto ai danni elementari ho già spiegato nella Memoria prima, ho spiegato di nuovo nell'Appendice, e tornerò una terza volta a spiegare più sotto, che la detrazione dei danni elementari fatta nel censo italiano, e non fatta nel censo tedesco, non può condurre a conseguenza. È dunque vano che il Valentini ripeta in termini generali essere state diverse le massime approvate pei due censimenti.

Se non che, qualunque fosse stato il tenore della Sovrana Risoluzione 19 febbrajo 1823, la quistione dovrebbe necessariamente portarsi a indagarne l'effetto, numerando e precisando le differenze che in via di fatto tra l'un catasto e l'altro si fossero praticate. Ora queste differenze effettive secondo il sig. Valentini sono quelle che seguono:

1. Che nel censo italiano i prezzi adottati per le stime furono quelli del triennio 1823, 1824, 1825, mentre nel tedesco furono quelli del 1824.

2. Che nel censo italiano si fece la detrazione pegl'infortuni celesti, mentre nel censo tedesco si dà a caso per caso il compenso.

3. Che nel censo italiano *le deduzioni pel lavoro dei terreni e per ogni inerente spesa furono le più razionali secondo i sistemi agrarj più comunemente usati nei diversi territorj, e secondo il fatto; mentre nel censo tedesco all'inversa assai tenui furono le deduzioni attesochè tutti i lavori agricoli si considerarono eseguiti per economia, valutando l'opera occorrente dell'uomo e delle bestie con mercedi dedotte dal puro mantenimento dell'uno e delle altre, e calcolando le sole giornate necessarie ai detti lavori.*

4. Che nel censo italiano furono stimate tanto le case di città come le case di campagna secondo la presunta loro rendita, e alle stime dei terreni si operò poi una proporzionata deduzione della loro rendita pel caseggiato occorrente alla coltura ed amministrazione rurale. Invece nel censo tedesco si considerarono in primo luogo le case poste nelle città, borgate e altri grossi paesi dove si usa il fitto in danaro, ed a queste si applicò il sistema detto *fassionale* o delle consegne. Nelle altre case poi si distinsero le parti occorrenti alla coltura e all'amministrazione rurale dalle parti puramente abitabili; fatta la qual distinzione si omise per le prime qualunque stima, omettendo in pari tempo qualsiasi detrazione dai terreni per titolo del caseggiato occorrente alla loro coltura ed amministrazione, e si applicò alle seconde il sistema detto *classificatorio*.

5. Che nel censo italiano il gelso si considera *in essere*, e quindi *censibile* appena ch'è uscito dalle cure dell'allevamento, mentre nel censo tedesco egli deve aver raggiunto il prodotto di 25 libbre di foglia; e che nel censo italiano il gelso si stima secondo il prodotto effettivo comunque superiore alle 25 libbre, mentre nel censo tedesco gli si attribuiscono sempre 25 libbre di foglia e non più.

Io spero di avere riassunto scrupolosamente tutte le differenze che il Valentini o negli articoli dell'*Eco della*

Borsa o nella *Memoria* ha saputo mettere innanzi. Ora passerò a farne partitamente l'analisi.

1. È vero che nel censo italiano si presero a norma i prezzi adequati del triennio 1823, 1824, 1825, e nel tedesco i prezzi dell'anno 1824. Ma è anche vero che la differenza tra i prezzi adequati del triennio 1823, 1824, 1825, e i prezzi del 1824 era affatto minima; che realmente i prezzi del 1824 furono i più bassi, e che quindi il censo tedesco avrebbe a tale riguardo piuttosto guadagnato che perduto. Nè ciò basta. Poichè sarà facile dimostrare la vanità della osservazione del Valentini anche risalendo alla legge. Infatti la Sovrana Patente 23 dicembre 1817 ch'è la legge fondamentale di tutti due i censi tedesco e italiano, non ha stabilito che i prezzi normali dovessero essere quelli di un solo anno, o di un dato periodo di anni; e nemmeno ha stabilito che rigorosamente in tutte le provincie si dovessero assumere i prezzi adequati o dello stesso anno o dello stesso periodo di più anni. Particolari circostanze potevano partorire la conseguenza, che da questa eguaglianza meramente formale uscissero sproporzioni e sconci. Quella legge pertanto saviamente lasciò alle posteriori disposizioni esecutive la cura di determinare quali sarebbero i prezzi normali, cioè i prezzi, che nel confronto tra le diverse provincie si potessero risguardare come *i più bassi di una data epoca.* E se più tardi lo stesso legislatore trovò che i prezzi per le provincie tedesche dovevano desumersi dall'anno 1824, e per le italiane dal triennio 1823, 1824, 1825; se in altri termini lo stesso legislatore trovò che i prezzi medj del 1824 per le provincie tedesche, e i prezzi medj del triennio 1823, 1824, 1825 per le provincie italiane potevano rappresentare *i pezzi più bassi dell' epoca*, in verità ch'è poco rispetto per la sapienza del legislatore il venir ora dicendo che da questa disposizione esecutiva ne sia derivata una differenza essen-

ziale tra i due censimenti, e che il legislatore coll' accennata disposizione esecutiva abbia egli medesimo contravenuto all' espresso fine propostosi nella legge fondamentale. È invece affatto conforme a ragione inferirne, che nella mente del legislatore i prezzi adequati del triennio 1823, 1824, 1825 nelle provincie italiane, equivalessero ai prezzi del 1824 nelle provincie tedesche. E a me pareva di avere su questa pretesa differenza tra i due censimenti inserito a pag. 16 della mia prima Memoria quel cenno discreto che potesse far comprendere come a pretesto della medesima non si potesse in guisa alcuna avversare la perequazione dell' imposta. Spero che le poche parole ivi scritte riescano adesso abbondantemente spiegate.

2. È anche vero che nel censo italiano si fece la detrazione degl' infortunj elementari. Ma fare la detrazione per non dare il compenso nei singoli casi, non è forse lo stesso che dare il compenso nei singoli casi per non aver fatto la detrazione? E la differenza che havvi tra i due processi non è forse una pura e mera differenza di forma? Io credeva aver dimostrato questa verità così chiaramente, che tutti dovessero vederla e toccarla. Il Valentini a pag. 12 del suo Opuscolo vuol persuadermi che tra i due processi vi è differenza sostanziale; e a tentare di persuadermene introduce un ragionamento che dice matematico e senza replica. Io ho una migliore idea dei ragionamenti matematici; e mi affretto a dare al Valentini quella replica ch' egli crede impossibile.

Certamente la rendita censuaria delle provincie tedesche nelle quali non si fece la detrazione, riesce più elevata, e più elevata di quel tanto che avrebbe importato la detrazione. Certamente ancora le provincie tedesche pagano la stessa cifra aliquota d' imposta. Certamente infine quelle provincie ricevono all' avvenir dei casi il compenso. Ma non per questo *esse pagano come se effettivamente fosse*

stata praticata la deduzione pegl' *infortunj*, non per questo *esse pagano meno di quanto loro compete.* Questi sono errori che il matematico Valentini non doveva permettersi. E per verità la rendita censuaria delle provincie tedesche essendo più elevata di quel tanto che avrebbe importato la detrazione pegl' infortuni, anche la parte aliquota dell' imposta, *pur rimanendo eguale nel tanto per cento della rendita*, somministra un contributo più forte, e più forte precisamente in quella misura che ai compensi corrisponde. Ciò pel ragionamento. Veniamo al calcolo illustrativo che il Valentini gli fa seguire. Un fondo che stimato col sistema italiano darebbe L. 800,000 di rendita, stimato col sistema tedesco, e senza la detrazione del nono pegl' infortunj, darebbe L. 900,000. Dunque vi è differenza di rendita, dunque vi è differenza sostanziale tra i due censimenti. Questo in poche parole è il calcolo del Valentini. Ma io non dissi mai che la rendita sia materialmente eguale nelle provincie tedesche e nelle italiane. Io anzi ho supposto che sia differente e differente di quel tanto che corrisponde alla detrazione degl' infortunj, cioè nell' esempio addotto del nono, o di L. 100,000. Ma che perciò? Resta forse men vero che quanto nelle provincie tedesche si paga in più per le Lire 100,000, tanto viene poi erogato nei compensi? Resta forse men vero che la differenza rispetto ai contribuenti è differenza di forma? Resta soprattutto men vero che volendo dedurre da simili differenze un pretesto per dichiarare dissimili eziandio nella sostanza i due censimenti, e non dovuta quella perequazione dell' imposta, cui la Sovrana Patente 23 dicembre 1817 ha prescritto e promesso, è la più grande esorbitanza che si possa ideare?

Concludiamo. Nelle provincie tedesche non si fece la detrazione e si danno i compensi. Nel Regno Lombardo-Veneto, ove si fece la detrazione, non si danno i com-

pensi. Ecco tutto ciò ch' è lecito dalle premesse inferire. Ma invece di fermarsi a questa conseguenza ch' è la sola legittima, il Valentini procede oltre e dice al Regno Lombardo-Veneto, ch' essendosi introdotta fra i due censimenti quella differenza, tutta relativa agl' infortunj celesti, cessa pel regno stesso l' effetto della Sovrana Patente 23 dicembre 1817; che il Regno non può domandare quella perequazione dell' imposta che dagli articoli 17 e 26 di detta Sovrana Patente gli è solennemente promessa; e che il Regno non solo non deve ricevere compensi pegl' infortunj ma deve inoltre pagare un quoto d' imposta più forte. Ecco dove conducono i ragionamenti ed i calcoli del Valentini.

E pertanto non creda egli di avermi provato che io sia in errore. Io non dissi mai che la rendita censuaria del Regno sia assolutamente eguale alla rendita censuaria delle provincie tedesche. Io anzi ho detto (pag. 34) *che nelle provincie tedesche si paga più*, ma ho soggiunto che si paga più per ricevere quella restituzione, o redintegro, che corrisponde *all' adequato del pagato meno nelle provincie italiane*. Ed ho poi detto che questa è differenza di forma, perchè realmente quel più della rendita censuaria tedesca, il quale è lasciato in funzione per formare il fondo ai compensi, è come se non esistesse nei rispetti della rendita censuaria italiana, dove nessun fondo pei compensi è formato. Nè io posso ammettere che ai riguardi dell' imposta si possa scindere ciò che si operò nella formazione del catasto, da ciò che si opera nella distribuzione dell' imposta medesima. Se il catasto si fece quà colla detrazione per non dare il compenso, là senza la detrazione per dare il compenso, ciò non deve togliere, e non toglie, che, escluso il compenso in un caso e accordato nell' altro, le due parti del censimento sieno nel resto così insieme adequate da doverle caricare dello stesso quoto d' imposta.

Ed anzi, checchè ne dica il Valentini, l'aliquota percentuale dell'imposta non solo può, ma dev'essere *eguale nei due censimenti*, appunto perchè quel tanto di rendita censuaria, che non fu detratto nel censo tedesco ai riguardi degl'infortunj elementari, forma, per così dire, un corpo d'estimo separato e distinto, che frutta e raccoglie il fondo destinato a dare i compensi. Questa, e non altro, è la verità.

Ma il Valentini non si arresta qui. Ei passa a dire che il mio programma o tema della Memoria contiene in sè stesso un'erroneità manifesta. E perchè? Perchè da quel programma consegue che i milioni sollevati al Regno L.-V. debbano caricarsi totalmente alle provincie tedesche. Si calmi il signor Valentini; e stia tranquillo ch'io non ho mai predicato ingiustizie per nessuno, e nemmeno per le provincie tedesche. Sappia sopra tutto il sig. Valentini che la erroneità manifesta non esiste che nel suo cervello. Io non ho mai detto che l'erario anzi che abbandonare i milioni ch'esige nel Regno L.-V. al di là del 21 1|3 della rendita censuaria, debba continuare ad esigerli; e meno ho detto, che, continuando ad esigerli, debba esigerli tutti dalle provincie tedesche. Il mio programma io l'ho maturato, perchè quando mi dirigo al pubblico, o meglio al paese in affari di supremo momento, io sento profondamente il dovere di ben maturare le mie parole. Il mio programma io l'ho formulato in due modi, l'uno assoluto e generico, l'altro condizionale e specifico. La parte assoluta e generica del programma è quella che dice — doversi ragguagliare la imposta prediale nel Regno e nelle provincie tedesche dell'Impero *alla stessa quota parte della rendita censuaria.* La parte condizionale e specifica del programma è quella che dice — e *dato* (legga bene queste parole il matematico sig. Valentini) *dato l'attual carico delle provincie tedesche* doversi ridurre la imposta ordinaria del Regno al 16, e la straordinaria al 5 1|3 per cento

della rendita suddetta. Tutti veggono adunque quanto l'accusa portata dal Valentini al mio programma sia falsa. Io voglio caricato il Regno del 21 1|3 appunto perchè premetto la ipotesi che questa sia la misura usata per le altre provincie. E per finire su questo argomento io dirò, che ho sempre pensato e penso due cose. Penso in primo luogo che una imposta prediale la quale supera il quinto della rendita censuaria è già tale da non dover essere più oltre aumentata, laonde io non posso in nessun modo ammettere che, nè qui, nè altrove, la imposta superi il 21 1|3 per 0|0. Penso in secondo luogo che nessun bisogno ha il Govèrno che nè io nè il sig. Valentini gl'insegni a ripartire ciò, che ora paga il Regno oltre il 21 1|3 per cento, su tutto il Consorzio estimale dalla Sovrana Risoluzione 23 dicembre 1817 contemplato.

3. Che dirò ora della terza differenza dal Valentini posta in campo? Mi pare ch'essa riesca tanto all'una che all'altra delle seguenti due proposizioni insieme cozzanti, e tutte due egualmente infondate. Essa viene a dire, o che nel Regno Lombardo-Veneto le detrazioni per le spese di coltivazione si operarono razionalmente e secondo il fatto, mentre nelle altre provincie siensi operate contro ragione e contro il fatto; ovvero che nelle altre Provincie le detrazioni per le spese si operarono valutando l'opera occorrente degli uomini e delle bestie con mercedi dedotte dal puro mantenimento e calcolando le sole giornate necessarie, mentre nel Regno Lomb.-Veneto le mercedi siano state stimate oltre il dovere e le giornate sieno state calcolate oltre il bisogno. Ma con simili generalità, anche abbastanza incoerenti, non sarà mai dato di potersi condurre ad una qualsiasi dimostrazione. E su questa terza differenza dal sig. Valentini accampata, parmi aver detto anche troppo, appunto perchè il Valentini dice assai poco, e in quel poco si contraddice, e quindi si combatte da sè.

4. La quarta differenza merita un più lungo discorso. E a riuscir chiari convien distinguere le case della città ed altri centri, dove si usano con prevalenza i fitti in danaro; poi le case destinate alla coltivazione ed amministrazione dei fondi; in fine le case non destinate alla coltivazione dei fondi, ma che d'altro canto nemmeno trovansi poste in una città od altro centro, dove siano usati con prevalenza i fitti in danaro.

Parlando della prima categoria ch'è la più importante, se nelle provincie tedesche pei centri nei quali le case si affittano a danaro, anzichè pensare al fitto presuntivo e costante, si pensò al fitto positivo e variabile, è peraltro indubitato che a questo fitto positivo e variabile si fa quella detrazione, ch'è creduta necessaria a fin di ridurre la rendita di queste case suscettiva dello stesso quoto di imposta ch'è caricato sui fondi. Quella detrazione non si estenderà ai vuoti, ma in tutti gli altri riguardi quella detrazione è certamente ordinata per guisa, che la rendita delle case sopportando il 16 per 0|0, sia pareggiata con quella dei fondi che sopporta essa pure il 16 per 0|0. È adunque tanto assurdo voler inferire una differenza sostanziale tra il censimento italiano e il tedesco dal differente modo col quale si procede nell'estimo delle case affittate a danaro, quanto sarebbe assurdo volerne inferire una differenza sostanziale tra quella parte del censo tedesco che riguarda le case, e quell'altra parte dello stesso censo tedesco, che riguarda i fondi. Così come le case affittate a danaro si ritengono pareggiate ai fondi del censo tedesco, così egualmente si devono ritener pareggiate quelle case ai fondi e alle case del censo italiano. Il Valentini è matematico, ed ama i ragionamenti matematici. Ora dai matematici io intesi sempre annunziarmi come assioma che due cose eguali ad una terza sono eguali tra loro. Le case del censo italiano parificate ai fondi del censo italiano non

possono dunque non essere parificate alle case del censo tedesco se queste lo siano ai fondi del censo tedesco, e se i fondi del censo tedesco e quelli del censo italiano siano parificati fra loro. E quando pure si dovesse considerare che le case affittate a danaro dei paesi tedeschi non facessero parte del censo relativo, questo solo ne seguirebbe che fosse assurdo invocarle quale argomento di differenza fra i due censi. Ecco dunque un dilemma. O le case affittate a danaro si vogliono considerare far parte del censo tedesco, e allora essendo parificate ai fondi d quel censo riescono per necessità matematica parificate alle case del censo nostro, appunto perchè le case del censo italiano sono parificate ai fondi del censo medesimo, e questi alla lor volta sono parificati ai fondi del censo tedesco; o le case affittate a danaro non fanno parte del censo tedesco, e allora è vano, assolutamente vano pretendere che un elemento straniero allo stesso censo tedesco possa indurre una difformità tra il censo medesimo e il censo italiano.

Veniamo ora alla seconda categoria abbastanza importante pur questa, cioè alle case coloniche o a quelle parti delle case che servono agli usi colonici. Per queste nel censo italiano si prese il partito di stimarle da sè facendo poi la detrazione correlativa ai singoli fondi; invece nel censo tedesco si prese il partito di non stimarle affatto. Il partito usato nel nostro censo è per avventura più scientifico. Ed io credo averlo dimostrato nella Memoria che tratta dell'*applicazione della teoria della rendita della terra alle stime e adequazioni censuarie* (1). Il partito usato nel censo tedesco ha uno scopo pratico, il quale è di non obbligare la casa colonica a pagare imposte pur quando, o per azzardi temporarj, o per cause permanenti,

(1) Atti delle Adunanze dell'I. R. Istituto Veneto, 1846 — Prima serie, tomo V, pag. 614-653.

non fosse più in rapporto colla coltivazione di un qualche fondo. Evidentemente peraltro la bontà di cadaun partito tiene moltissimo alle circostanze del rispettivo paese. Dove ogni fabbrica rurale ha un più deciso e più costante rapporto con fondi determinati, sicchè o essa serva ai detti fondi, o non serva affatto, allora il partito usato nei paesi tedeschi è giustificato abbastanza. Dove cadauna fabbrica rurale può servire indistintamente a fondi diversi, allora è più giustificato il partito usato nei paesi italiani. In ogni modo poi torna manifesto, che prendendo a paragonare il compartimento censuario nel quale si seguì il primo partito, col compartimento censuario nel quale si seguì il secondo, è impossibile trovare tra l'uno e l'altro guardati nel rispettivo complesso una differenza. Nell'uno si stimarono le case coloniche, e poi si fecero le detrazioni correlative dei fondi. Nell'altro non si stimarono le case coloniche, ma non si fecero le detrazioni correlative dai fondi. I valori delle case coloniche vi sono dunque, in tutti due i compartimenti, censiti, o non vi sono nè nell'uno, nè nell'altro. Vi sono in tutti due se si considera che nell'uno i valori delle case coloniche riescono rappresentati dalla loro stima diretta, mentre nell'altro gli stessi valori restano invece compenetrati nelle stime dei fondi, appunto perchè non si fece da queste la detrazione relativa al servigio delle case coloniche. Non vi sono nè nell'uno nè nell'altro se si considera, che nell'uno i valori delle case coloniche vengono omessi dalla stima, mentre nell'altro, se i valori delle case coloniche vengono stimati per sè, sono poi in pari tempo detratti dai singoli fondi. E pertanto la diversità del metodo che il legislatore può avere introdotta per meglio servire alla diversità delle circostanze locali, non può indurre differenza alcuna tra il censo di un compartimento e quello dell'altro. E anche questa mi par verità matematicamente dimostrata.

Passiamo ora a parlare della parte minima, cioè di quelle case, o meglio di quelle parti abitabili delle case, poste fuori delle città ed altri centri, per le quali la legge stessa fissò certe classi di rendita, e determinò come si debba procedere per farne l'applicazione.

Nel censo italiano anche queste case, o parti di case, si stimarono seguendo le regole adottate per le altre categorie di fabbricati. E così si fece perchè operandosi la stima di dette case eziandio nella parte destinata alla coltura dei fondi, il metodo era praticamente possibile. Invece nel censo tedesco non dovendosi le parti dedicate alla coltura ed amministrazione de' fondi stimare, bisognava in una stessa casa separare i locali destinati alla coltura, da quelli destinati alla semplice abitazione; e ciò fatto, riusciva poi estremamente difficile, per non dire impossibile, procedere, limitamente a queste parti abitabili, in via di affitti reali o presunti, e col paragone delle diverse case fra loro. Il sistema delle classi diveniva quindi una necessità. E nell'atto di divenire una necessità, questo sistema tornava sommamente favorevole ai censiti, appunto perchè attenendosi ad una rendita probabile e costante, la misurava poi in una medesima cifra per tutte le case che trovavansi nella medesima classe, e quindi a tutte le case che trovavansi nella medesima classe applicava indistintamente la rendita attribuita dalla legge alla condizione meno utile della classe medesima. Oltre di che lo stesso Valentini ricorda come siano esenti da ogni classificazione ed imposta le cucine, le cantine, le soffitte, le stalle, le cascine, i portici, i granaj, i torchi da olio e da vino, i locali destinati per le scuole, laboratorj, opifizj ed uffizj, quelli addetti alle professioni del sarto, del falegname, del fabbro-ferrajo, del maniscalco, del prestinajo, del macellaio, ecc. ecc. Laonde è chiaro, 1., che nel censo tedesco si omette la stima non solo di tutte le fabbriche dedicate alla coltura

dei fondi, ma ancora delle fabbriche che possono in qualunque modo diretto o indiretto servire ai bisogni morali e fisici dei coltivatori; sarebbe impossibile sostenere che la detrazione fatta ai fondi del censo italiano avesse una sì estesa importanza; 2., che nel censo tedesco anche le parti abitabili delle case situate fuori delle città o centri, e che sono stimate, lo sono con misure assai più favorevoli ai censiti. Noi potremmo quindi sostenere che ai riguardi di queste case, o parti abitabili di case, che, senza esser poste nelle città od altri centri, vengono stimate, il censo tedesco è più mite del nostro. E già anche il Valentini accenna di venire ad una tal conclusione. Ma non è questo il terreno sul quale noi ci siamo posti, o dobbiamo porci. Se nelle disposizioni esecutive il legislatore applicò ai paesi tedeschi un metodo ed ai paesi italiani un altro, se trovò o necessario od opportuno di stimare nei paesi tedeschi le parti abitabili delle case campestri con un metodo, e nei paesi italiani con un altro, applicando ai primi il metodo chiamato *Classificatorio*, e applicando ai secondi il solito metodo della stima peritale; in verità che con ambedue i metodi il legislatore autorevolmente intese di arrivare alla conoscenza di una stessa rendita censibile; in verità che nella mente del legislatore nessuna diversità sostanziale tra le due parti del censimento può da questa diversità di metodo essere derivata; in verità che noi al pari del legislatore dobbiamo considerare i due metodi pari nell'effetto; in verità che se la stima riesce pari nell'effetto tutte le volte che si confrontano le case suaccennate coi fondi del censo tedesco, essa deve riuscir pari nell'effetto anche quando si confrontano le case suaccennate coi fondi del censo italiano, pari ai fondi del censo tedesco; anche quando si confrontano le case suaccennate colla corrispondente parte delle case coloniche italiane, pari alla loro volta ai fondi del censo italiano e del censo tedesco.

Il sig. Valentini nella sua qualità di matematico non potrà certo rifiutare questi ragionamenti.

E comprenderà ora il sig. Valentini perchè io non dovessi curarmi o non siami curato nella mia prima Memoria di queste differenze relative alle Case urbane e rustiche; differenze che non sono e non possono essere se non di forma, differenze che sono tanto impotenti a impedire la perequazione dell'imposta tra i paesi italiani e i tedeschi, quanto lo sono a impedirla tra le case dei paesi tedeschi ed i loro fondi.

5. Tocchiamo ora brevemente della differenza ultima dal Valentini notata, ch'è quella relativa ai gelsi. Anche qui potremmo dire che se v'ha differenza, questa è tutta a scapito del censo italiano. Ma no. Fermi al nostro principio noi ripeteremo anche qui, che se il legislatore trovò opportuno adottare per le provincie tedesche criterj pratici di stima alquanto più miti, o perchè la coltura del gelso vi sia bisognevole di maggiore incoraggiamento, o perchè la detta coltura vi sia piuttosto eccezionale che principale; nemmeno da queste piccole e quasi impercettibili differenze di dettaglio si può argomentare contro quell'adequazione fondamentale e complessiva, che il legislatore ebbe in vista quando dettò i principj essenziali del censimento, e ch'egli non può mai avere dimenticato neppur quando traduceva quei principj essenziali all'applicazione concreta.

Riassumiamo. Delle cinque differenze notate dal Valentini, quella relativa ai danni elementari è di pura forma; quella relativa alle deduzioni pel lavoro dei terreni, è affatto imaginaria; quella relativa ai prezzi e quella relativa ai gelsi, se dovessero prendersi a calcolo importerebbero che le cifre del censo tedesco venissero accresciute, ma è più conforme ai principj della Sovrana Patente 23 dicembre 1817 considerare equivalenti anche in ciò i due catasti; in fine quella relativa alle case urbane e rustiche, è anche

essa tutta di forma, ed in ogni modo è tanto inetta a impedire la perequazione dell' imposta fra i due catasti italiano e tedesco, quanto è inetta a impedirla tra le case e i fondi dello stesso censo tedesco.

E concludiamo. Qui non si tratta di perequazione dei censimenti. Questa perequazione se invece di essere il proprio e naturale risultato delle operazioni eseguite fosse ancora da farsi, accuserebbe la più grande imperizia nell' Amministrazione dello Stato. Secondo la Sovrana Patente 23 dicembre 1817, la formazione del catasto e la perequazione delle diverse sue parti devono essere e sono un solo termine. Sostenere che il legislatore nelle successive disposizioni di esecuzione abbia contrariato la base, lo scopo di quella Patente, è sostenere cosa che *a priori* si può e si deve dire impossibile. Ma ciò che non poteva e non doveva avvenire, ciò non avvenne, e la stessa analisi che abbiamo fatto delle differenze dal Valentini enumerate ha posto in più grande luce questa importantissima verità.

Non si può dunque parlare di perequazione dei due censimenti. E si deve solo parlare della perequazione della imposta.

A confermar le quali conclusioni io ricorderò qui brevemente:

1. che in un censimento si devono distinguere i principj essenziali, e sono quelli che la Sovrana Patente 23 dicembre 1817 ne' suoi articoli 2., 4., 5., 7., 9., 11. ha tracciato, dalle massime applicative; 2. che i principj essenziali devono costantemente e indeclinabilmente osservarsi in tutto il consorzio censito, mentre le massime applicative possono variare nei diversi compartimenti, attemperandosi alla diversità delle circostanze locali; 3. che certo i principj essenziali furono egualmente osservati in tutte le Provincie censite, e che se pur fosse vero che una qualche varietà nelle massime applicative fosse stata dal legislatore

approvata, egli con ciò sarebbesi proposto di conseguire lo scopo finale del censimento, non già di contrariarlo; 4. che anzi chi volesse da qualche varietà che fosse stata introdotta nelle massime applicative, inferire diversità sostanziale nei diversi compartimenti censiti, quegli farebbe la ingiuriosa e illogica supposizione, che il legislatore avesse prima ordinato il censo con certi determinati principj, a fin di ottenere lo scopo negli articoli 17 e 26 dalla Sovrana Patente 23 dicembre 1817 contemplato, e avesse poi provveduto alla esecuzione e applicazione per modo da render mancato lo scopo medesimo.

Io non mi fermerò a sviluppare queste importantissime verità. In via teorica, e senza farne l'applicazione, per sè facilissima, alla Sovrana Patente 23 dicembre 1817, io le ho già sviluppate in una Memoria letta il dì 22 agosto p. p. all'I. R. Istituto Veneto, e che vide la luce negli *Atti dell'Istituto* medesimo. Attenderò volentieri che il sig. Valentini pubblichi su quella Memoria le sue osservazioni. Intanto aggiungerò pochi cenni sul valore della perequazione, che il sig. Valentini vuol propugnare tra il censo italiano e il censo tedesco.

Prima di tutto ho già detto, e debbo ripetere ch'egli non ne dà dimostrazione veruna. Egli riferisce che la commissione dell'anno 1853 trovò tra l'un catasto e l'altro il rapporto di 100 a 139. Egli anche assicura che si operò con zelo, acume, profondità di studj, imparzialità ecc. ecc. Ma non è a queste pure e semplici generalità per quanto incontrastabili e incontrastate, che il paese possa aquetarsi. Ad acquistar fede a quel risultato era indispensabile narrare su quali basi, e con quali ragionamenti e calcoli lo si abbia dedotto.

Poi se al Valentini parvero buone le risultanze di quegli studj, non così parvero ad altri, l'autorità dei quali al Valentini dev'essere accetta. Prima che il Valentini pub-

blicasse i suoi articoli e il suo opuscolo, io aveva scritto al § 16 della mia Memoria quanto segue: « Si parla di » una Commissione la quale nel 1853 abbia applicato il » censo austriaco in 26 Comuni Italiani, e si dice che » questo esperimento in generale non riuscì attendibile. » Queste ultime parole io non le aveva scritte a caso. Affinchè l'ingegnere Valentini vegga come io fossi moderato, gli trascriverò adesso le precise parole alle quali quel mio cenno alludeva. *Questo esperimento,* era detto, *in generale non riuscì attendibile, poichè emersero non pochi e molto rilevanti rimarchi tanto al Collegio dei Periti, quanto all' I. R. Giunta del Censimento, così che allo stato attual delle cose non è possibile approfittare del fatto ed incompiuto esperimento per fondatamente determinare il rapporto che passa tra la imposta italiana e la imposta austriaca.* Io spero pertanto che il Valentini non insisterà davvantaggio sull' operato della Commissione istituita nel 1853. Io spero ancora che il Valentini non vorrà affermare che quell'operato venisse così sfavorevolmente giudicato, al principio del 1858, solo perchè alla detta epoca si considerasse troppo meschino il rapporto di 100 a 159; e s'intendesse a sostituirvi il rapporto di 114 a 200; il qual ultimo tanto miracolosamente combina coll' altro di 46 a 28.78, ch'è quello dell' imposta antica tedesca distribuita sul censo nuovo, coll'imposta antica italiana distribuita pure sul censo nuovo.

Ma non basta che il Valentini asserisca, senza dimostrarla punto, l'attendibilità del rapporto da lui proposto; non basta che le assicurazioni del Valentini siano contraddette da autorità, ch'ei non può ricusare. V'è di più. V'è che i pretesi confronti tra il censo tedesco e il censo italiano *a priori* si dimostrano non poter a nulla concludere. Io ho toccata questa verità nel § 16 della mia prima Memoria. Io l'ho sviluppata ancor più nel § 11 della Me-

moria letta all'I. R. Istituto il dì 22 agosto p. p., e non è mestieri ch'io mi ripeta. Attenderò quindi che il Valentini, o altri campioni della diversità sostanziale dei due censimenti, si provino a combattermi.

Non è ancora finito Poichè noi abbiamo veduto come il censimento abbia dovuto in tutte le provincie italiane e tedasche procedere cogli stessi principj allo stesso fine, e abbiamo dimostrato che tutte le differenze dal Valentini notate, o non sono vere, o sono di pura forma, questa dimostrazione diretta dell'assunto nostro basta essa sola a rendere inutile ogni ulteriore indagine sull'assunto del Valentini.

Al sig. Valentini noi invece dirigeremo un ringraziamento ed una preghiera.

Si dee ringraziarlo ch'egli siasi con giusto zelo occupato a spiegare come la perequazione dell'imposta debba estendersi anche alle provincie del vecchio censo milanese. Nessun dubbio che le provincie del vecchio censo milanese sieno autorizzate a dirsi caricate indebitamente nella stessa proporzione, nella quale ripartendo la imposta antica sul censo nuovo risultarono indebitamente caricate le altre provincie lombarde, che faceano colle dette provincie di vecchio censo un solo consorzio, e distribuivano in concorso delle dette provincie di vecchio censo una complessiva cifra d'imposta. E premessa questa incontrastabile base il calcolo viene da sè.

. La preghiera che noi indirizziamo al sig. Valentini è la seguente. Egli si professa animato da sentimenti di giustizia e di amor del paese. Cessi pertanto in nome della giustizia e dell'amor del paese una controversia che fin qui ha giovato, perchè diede motivo a un più completo sviluppo dell'argomento, ma che continuando potrebb'essere abusata contro la giustizia e contro il bene del paese.

18 *ottobre* 1858.